DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1975

riguardante gli aiuti concessi dal governo belga in applicazione della legge belga del 17 luglio 1959 che instaura e coordina misure intese a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(75/397/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, a presentare le loro osservazioni,

I. considerando che la legge belga del 17 luglio 1959 instaura misure intese a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie e prevede a tale scopo vari aiuti a favore delle operazioni che contribuiscono « alla creazione, estensione, conversione e ammodernamento delle imprese industriali o artigianali nazionali » e che rispondono all'interesse economico generale ; che ai sensi del regio decreto di attuazione del 17 agosto 1959 (1) sono « in particolare » considerate conformi a tale interesse generale : « l'avviamento al lavoro nell'ambito della politica dell'occupazione ; la creazione di nuove industrie e la fabbricazione di nuovi prodotti ; lo sviluppo di imprese già esistenti che si adeguano alle nuove condizioni del mercato ; il miglioramento della situazione dei settori economici depressi ; l'impiego più razionale delle risorse economiche del paese ; il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni di gestione delle imprese mediante l'incremento della produttività o della redditività, il miglioramento della qualità dei prodotti ; la creazione o lo sviluppo degli impianti di ricerca delle imprese » ;

considerando che in base alla citata legge il governo belga può accordare a favore degli investimenti realizzati dalle imprese per le suddette finalità un certo numero di agevolazioni che consistono essenzialmente :

— in abbuoni d'interesse sui mutui che le imprese contraggono per realizzare gli investimenti in questione ; l'abbuono ammonta in genere al 2 %, ma può raggiungere il 4 % quando si tratta di operazioni che si inquadrano negli obiettivi fissati dal programma quinquennale del governo, o anche un tasso più elevato « quando le circostanze congiunturali ne rendano opportuna l'adozione » ; che, benché la legge o i relativi regolamenti di applicazione non prevedano disposizioni precise a tal riguardo, i prestiti in tal modo agevolati coprono generalmente il 50 % dell'ammontare degli investimenti effettuati, e la durata dell'abbuono varia da tre a cinque anni ;

— in garanzie dello Stato sui mutui che sono stati contratti dalle imprese presso organismi bancari e che hanno beneficiato del citato abbuono ;

— in una esenzione dell'imposta fondiaria per cinque anni ;

considerando che fra il 1965 e il 1969 i mutui contratti dalle imprese che hanno beneficiato dell'abbuono previsto dalla legge del 17 luglio 1959 sono ammontati a circa 5 — 10 miliardi di FB ogni anno e che circa 1/3 degli investimenti realizzati in Belgio nell'industria manifatturiera sono stati agevolati in questo modo ; che, anche se non è possibile anticipare dati statistici precisi, questo regime di aiuti è stato applicato in modo altrettanto intenso nel periodo più recente ;

considerando che un siffatto sistema di aiuti è di natura tale da incidere sugli scambi fra Stati membri rischiando di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 ;

II. considerando che le finalità del regime di aiuti in oggetto non consentono manifestamente che esso benefici delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) ;

considerando che, dato il carattere estremamente generale dei criteri enunciati dalla legge del 17 luglio 1959 e dal relativo regio decreto di attuazione del 17 agosto 1959 per delimitare le operazioni che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal regime di aiuti in questione, le autorità belghe competenti possono, nell'ambito del loro potere discrezionale e senza alcun controllo preventivo della Commissione, accordare il

(1) Moniteur belge del 29. 8. 1959.

beneficio di tali agevolazioni a qualsiasi impresa industriale indipendentemente dalla sua ubicazione o dal settore industriale di appartenenza, ogni qualvolta ne ravvisino la necessità ;

considerando che, per il suo campo di applicazione, il regime di aiuti non soddisfa pertanto alle condizioni di deroga previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c) a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune « attività » o di talune « regioni », dato che gli aiuti previsti possono essere applicati a qualsiasi attività economica e su tutto il territorio belga ;

considerando d'altronde che a motivo dell'esteso campo di applicazione del regime di aiuti belga la Commissione si trova nell'impossibilità di valutarne gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza nella Comunità, poiché una tale valutazione presuppone quanto meno l'esatta e preventiva conoscenza delle regioni o dei settori in cui operano le imprese beneficiarie ;

considerando altresì che lo Stato membro che intende instaurare un regime di aiuti avente una precisa finalità settoriale o regionale deve conformarsi alle prescrizioni e procedure dell'articolo 93, paragrafo 3 e paragrafo 2 del trattato CEE ; che, grazie ad un regime di aiuti generali come è il caso della legge del 17 luglio 1959, il governo belga può in qualsiasi momento adottare tali misure senza conformarsi a dette prescrizioni e procedure ;

considerando pertanto che nelle sue attuali condizioni di applicazione il sistema di aiuti in oggetto non può essere considerato compatibile con il mercato comune ;

III. considerando tuttavia che il governo belga potrebbe sentire il bisogno di disporre di un regime di aiuti che gli consenta di intervenire nella vita industriale ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e senza essere vincolato in partenza da limiti geografici o settoriali prestabiliti ;

considerando che si può tener conto di questa esigenza, nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti, se prima della concessione degli aiuti previsti dal regime belga la Commissione sarà posta in grado di verificare che, prendendo in considerazione il loro punto d'applicazione e la loro finalità, tali aiuti soddisfino alle condizioni di deroga previste dal trattato all'incompatibilità degli aiuti ;

considerando che a tale scopo, tenuto conto della finalità del regime di aiuti in oggetto che è di facilitare la creazione, l'estensione, la conversione e l'ammodernamento delle imprese industriali, uno degli elementi essenziali è costituito dalla conoscenza del settore / ramo industriale o della regione / zona geografica in cui gli aiuti producono i loro effetti ;

considerando che occorre pertanto che la Commissione sia informata preventivamente e alle condizioni stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE :

— dei programmi che, in applicazione della legge del 17 luglio 1959, il governo belga può essere indotto ad adottare ulteriormente a favore di determinati settori / rami industriali o di determinate regioni / zone geografiche,

oppure, in mancanza di tali programmi

— delle applicazioni specifiche che può fare a favore di una determinata impresa, quando tali applicazioni siano suscettibili di avere conseguenze significative sul piano della concorrenza e degli scambi all'interno della Comunità ;

IV. considerando che analoghe considerazioni hanno indotto la Commissione, nella sua decisione 72/173/CEE, del 26 aprile 1972 [1], a stabilire le stesse esigenze nei riguardi degli aiuti settoriali, previsti dall'articolo 5 della legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica, i quali per la loro natura e i loro obiettivi sono equiparabili a quelli della legge del 17 luglio 1959 ;

considerando che, ben consapevole a quell'epoca del fatto che la procedura di controllo imposta dalla citata decisione nei riguardi degli aiuti settoriali di cui all'articolo 5 della legge del 30 dicembre 1970 rischiava di restare inefficace finché non fosse stata applicata anche agli aiuti erogati in base alla legge del 17 luglio 1959, la Commissione aveva chiesto alle autorità belghe di osservare la suddetta procedura anche per quanto riguarda tali aiuti ; che in merito era stato raggiunto un accordo informale ;

considerando tuttavia che, dopo la sopracitata decisione della Commissione del 26 aprile 1972, il governo belga non ha segnalato alla Commissione alcun caso di applicazione degli aiuti settoriali previsti dall'articolo 5 della legge del 30 dicembre 1970 o degli analoghi interventi previsti dalla legge del 17 luglio 1959, ad eccezione di un caso per il quale la Commissione, informata tempestivamente dalla stampa, aveva invitato il governo belga a rispettare il citato accordo informale [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio adotta gli opportuni provvedimenti affinché gli aiuti accordati in applicazione della legge del 17 luglio 1959 siano d'ora in poi attribuiti esclusivamente alle seguenti condizioni :

[1] GU n. L 105 del 4. 5. 1972, pag. 13.

[2] Vedasi decisione della Commissione 73/293/CEE, dell'11 settembre 1973, riguardante gli aiuti che il governo belga intende concedere a favore delle raffinerie di Anversa e di Kallo (GU n. L 270 del 27. 9. 1973, pag. 22).

— nei casi di applicazione di questi aiuti, a titolo di programmi riguardanti la totalità delle imprese di un settore / ramo industriale o di una regione / zona geografica, tali programmi sono comunicati alla Commissione in modo che essa possa pronunciarsi preventivamente su tale applicazione ; la comunicazione dovrà comportare tutte le informazioni che sono normalmente necessarie alla Commissione per valutare un regime di aiuti avente finalità settoriale o regionale specifica (caratteristiche del settore o della regione, obiettivi da raggiungere, modalità e intensità degli aiuti previsti) ;

— in caso di applicazione degli aiuti ad un'impresa o ad un numero ristretto di imprese, i casi individuali e significativi definiti nell'articolo 2 saranno comunicati alla Commissione in modo che essa possa pronunciarsi preventivamente in merito : tale comunicazione dovrà contenere le stesse informazioni di cui al comma precedente.

Articolo 2

Sono considerati casi significativi di applicazione ai sensi dell'articolo 1, secondo trattino :

— i casi in cui l'investimento raggiunge o supera l'ammontare di 2 milioni di UC, indipendentemente dall'entità dell'aiuto,

— i casi in cui l'entità degli aiuti raggiunge o supera il 15 % in equivalente-sovvenzione netto rispetto all'ammontare dell'investimento, indipendentemente dall'entità di quest'ultimo.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI